

PNRR
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 2 *Rivoluzione verde e transizione ecologica*
Componente C4 *Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica*
Investimento 4.4 *Investimenti in fognatura e depurazione*

Decreto Ministeriale n. 191 del 17/05/2022
relativo all'Investimento 4.4 "Investimenti in fognatura e depurazione"

FAQ

(versione del 19.10.2022)

QUESITI DNSH / TAGGING CLIMATICO

QUESITO	RISPOSTA
<p>Chiarimenti in merito alle modalità di applicazione contemporanea:</p> <p>a) dei criteri di ammissibilità stabiliti dallo schema di decreto, e precisamente, quelli riportati alle lettere h) e i) dell'allegato 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lettera h) gli interventi proposti non devono ledere il principio sancito dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 di "non arrecare un danno significativo" (principio DNSH) contro l'ambiente; • lettera i) gli interventi proposti devono essere conformi ai requisiti pertinenti di cui all'allegato VI, nota 11, del regolamento (UE) 2021/241 (c.d. tagging climatico ambientale), che recita: "<i>Se l'obiettivo della misura è che il sistema completo di trattamento delle acque reflue costruito abbia un consumo netto di energia pari a zero o che il rinnovo del sistema completo per le acque reflue comporti una riduzione del consumo energetico medio di almeno il 10 % (esclusivamente mediante misure di efficienza energetica e non mediante cambiamenti materiali o di carico).</i>" <p>b) le soglie di consumo netto previste nella Scheda 24 - Realizzazione impianti trattamento acque reflue (DNSH)</p>	<p>Al fine del rispetto dei principi DNSH e tagging climatico è prioritario quanto stabilito nella nota 11 all'allegato VI del Reg. (UE) 2021/241, poiché esplicitamente citato nel CID per la Misura M2C4-36. Gli interventi dovranno quindi prevedere che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il sistema completo di trattamento delle acque reflue costruito abbia un consumo netto di energia pari a zero o • che il rinnovo del sistema completo per le acque reflue comporti una riduzione del consumo energetico medio di almeno il 10 % (esclusivamente mediante misure di efficienza energetica e non mediante cambiamenti materiali o di carico)
<p>Una criticità è afferente il rispetto dei parametri energetici da parte degli impianti oggetto di potenziale proposta, che riportiamo di seguito: a. Il consumo netto di energia dell'impianto di trattamento delle acque reflue è pari o inferiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. 35 kWh per abitante equivalente (a.e.) all'anno se la capacità dell'impianto di trattamento è inferiore a 10 000 a.e.; ii. 25 kWh per abitante equivalente (a.e.) all'anno se la capacità dell'impianto di trattamento è compresa tra 10 000 e 100 000 a.e.; iii. 20 kWh per abitante equivalente (a.e.) all'anno se la capacità dell'impianto di trattamento è superiore a 100 000 a.e. <p>Da un raffronto con il documento della serie "Energia e sostenibilità per la pubblica amministrazione" a titolo: "LINEE GUIDA PER L'EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI IMPIANTI</p>	

<p>DI TRATTAMENTO REFLUI”, L. Petta, G. Sabia, A. Giuliano, M. Ferraris C.R. ENEA di Bologna Laboratorio SSPT-USER-T4W Tecnologie per l'uso e la gestione efficiente di acqua e reflui – ultima rev. 21/11/2019 Settore d'intervento: Impianti di depurazione municipali delle acque reflue avente ad oggetto l'analisi dei consumi energetici del Sistema Idrico Integrato (SII) (collettamento in fognatura, depurazione, scarico delle acque trattate), con particolare attenzione al settore degli impianti di trattamento reflui, al fine di evidenziarne, sia in riferimento al contesto europeo che nazionale, l'incidenza in termini di fabbisogni energetici, si evince che i parametri sopra riportati (rif. Regime 1) risultano oltremodo restrittivi e difficilmente raggiungibili dai progetti presentati alla Regione per l'ammissione a finanziamento, come deriva dal confronto con i dati di cui al cap. 7 del documento citato “Valori di riferimento degli indicatori di performance energetica” (Tabella 3 Valori e statistiche di indicatori di performance energetiche di impianti di depurazione per classe dimensionale). Segnaliamo altresì che sembrerebbe non appropriato attribuire un unico parametro energetico di riferimento ad un “generico” impianto di depurazione, laddove notoriamente tale parametro varia in modo sostanziale con la complessità dell'impianto associata agli stadi di trattamento di cui è composto. Nella fattispecie e con specifico riferimento agli interventi di revamping/manutenzione, ad una maggiore complessità dell'impianto per renderlo adeguato ad un maggiore abbattimento di sostanze inquinanti (p.e. COD, nutrienti) corrisponde un maggior fabbisogno energetico, non rendendo paragonabili pertanto impianti semplici o complessi con riferimento ad un unico parametro energetico specifico (kWh/a/A.E.).</p>	
<p>Il consumo energetico medio di almeno 10% come si coniuga/collega con i criteri di vaglio tecnico di cui agli artt. 5.3 e 5.4 del Regolamento summenzionati?</p>	
<p>Si evidenzia che in Toscana, tutti gli interventi per la risoluzione delle infrazioni sono in fase conclusiva (annualità 2022 e 2023) e anche quelli di adeguamento alla direttiva (previsti nella programmazione dedicata riferita ai Piano Stralcio) sono in corso o comunque in possesso di progetti definitivi già approvati le cui progettazioni si sono concluse prima dei criteri di vaglio tecnico di cui al citato Reg. UE 2021/2139.</p> <p>Si chiede se per tali interventi, qualora riguardassero anche gli impianti di depurazione, sia sufficiente il rispetto degli obiettivi di tagging climatico indicati dal DM</p>	<p>In linea generale, oltre al principio del tagging climatico, esplicitamente citato nel CID per il target M2C4-36, tutti gli interventi proposti devono rispettare il principio sancito dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 di “non arrecare un danno significativo” (principio DNSH) contro l'ambiente pena la possibilità di revoca del finanziamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nel caso di specie, ai fini del raggiungimento del target M2C4-36 relativo agli “Investimenti in fognatura e depurazione”, il CID richiede che tutti gli interventi rispettino quanto stabilito nella nota 11 all'allegato VI del

	<p>Reg. (UE) 2021/241. Gli interventi dovranno quindi prevedere che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il sistema completo di trattamento delle acque reflue costruito abbia un consumo netto di energia pari a zero o • che il rinnovo del sistema completo per le acque reflue comporti una riduzione del consumo energetico medio di almeno il 10 % (esclusivamente mediante misure di efficienza energetica e non mediante cambiamenti materiali o di carico)
<p>Il riferimento nella bozza di DM riguardo all'Efficienza Energetica (p.27) è quello, appunto, del Regolamento EU2021/241 che si riferisce alla istituzione del PNRR dando le indicazioni agli stati membri su quali contributi i singoli campi d'intervento forniscono al controllo del clima (cfr. p. 23, let. e) e allegato VI , p.to 41bis e nota 11.</p> <p>Non pare così pertinente alla valutazione delle proposte d'intervento.</p> <p>Il riferimento per le proposte d'intervento dovrebbe essere più correttamente il Regolamento EU 2021/2039 che riguarda i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale. (cfr. p.6, p.to 32 e Art. 1 e 2; All. I par. 5.3 e 5.4 pagg. 92 e 93 & All. II par. 5.3 e 5.4 pag. 262 e 263) dove sono indicati requisiti specifici per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Costruzione, espansione e gestione di sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue - Rinnovo di sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue. <p>Diversificati tra misure di MITIGAZIONE e ADATTAMENTO ai cambiamenti climatici.</p>	<p>Tale riferimento è stato indicato in quanto è finalizzato al rispetto del principio del cd. "tagging climate" e la metodologia elaborata dalla Commissione europea contenuta nell'Allegato VI al Reg. (UE) 2021/241, non è finalizzata alla valutazione complessiva delle proposte di intervento, bensì all'individuazione di specifici requisiti che gli interventi devono possedere al fine di poter rispettare il principio sopra rappresentato sulla base del campo di intervento assegnato alla misura in oggetto.</p>
<p>Da ricordare che l'investimento 4.4 della M2C4 ricade nel cd Regime 1 (cfr. Circ. MEF 32/2021, p. 10) ovvero tra quegli interventi per i quali nel template DNSH (si veda anche le Schede di autovalutazione dell'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici per ciascun investimento, nella circolare) è stato dichiarato un contributo sostanziale, per cui il rispetto del principio DNSH deve essere valutato con attenzione.</p>	<p>Si concorda</p>
<p>Che cosa si deve intendere per "cambiamenti materiali o di carico", come specificato nella nota 11 dell'Allegato VI al Reg. UE 2021/241?</p>	<p>Con "cambiamenti materiali" si deve intendere cambiamenti sostanziali</p>

<p>Nella scheda sezione ambiente 3: Che cosa si intende per: esclusivamente mediante misure di efficienza energetica e non mediante cambiamenti materiali o di carico?</p>	<p>relativi alle condizioni esterne, comprese modifiche alle autorizzazioni di scarico o modifiche dell'afflusso nell'agglomerato, tali da comportare una riduzione del consumo energetico indipendentemente dalle misure di efficienza adottate (rif. Regolamento delegato (UE) 2021/2139, par.5.4, Criteri di vaglio tecnico, 4° punto).</p>
<p>Si chiede di chiarire, con riferimento alla scheda tecnica Scheda 24, chi stabilisce se il progetto rientra nel Regime 1 o nel Regime 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regime 1: Contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici; • Regime 2: Mero rispetto del do no significant harm <p>E' il proponente del progetto? Oppure non è il soggetto proponente, ma nel Regime 2 rientrano SOLO interventi di realizzazione impianti o realizzazione impianti con annessi sistemi di raccolta che sostituiscano sistemi di trattamento a più alta intensità di gas serra? Perché in questo caso tutti gli altri interventi di realizzazione/potenziamento di un impianto con o senza collettamento di reti che scaricano in ambiente che non sono finalizzati ad eliminare sistemi a più alta intensità di gas serra parrebbero rientrare automaticamente nel Regime 1 È fondamentale chiarirlo, in quanto se rientra nel Regime 1 deve rispettare i vincoli sul cambiamento climatico specifici (es soglie di consumo netto di energia); se invece rientra nel Regime 2 vale solamente la seguente prescrizione <i>“Per la costruzione e l'ampliamento di un impianto di trattamento delle acque reflue o di un impianto di trattamento delle acque reflue con un sistema di raccolta, che stanno sostituendo i sistemi di trattamento a più alta intensità di gas serra (quali le fosse settiche, le lagune anaerobiche), si procede a una valutazione delle emissioni dirette di gas serra (seguendo le linee guida IPCC per gli inventari nazionali dei gas serra per il trattamento) delle acque reflue. I risultati sono comunicati agli investitori e ai clienti su richiesta”</i>?</p>	<p>Agli interventi di cui all'investimento 4.4 della Misura M2C4 si applica il Regime 1.</p>
<p>DNSH - Regime 1 o Regime 2: è chiaro che l'allegato alla circolare n. 32 del 30/12/2021 del RGS associa agli investimenti in fognatura e depurazione (inv. 4.4) il rispetto del Regime 1 dei principi DNSH. Tuttavia, nel DM 191 del 17/05/2022 è richiamato espressamente il dettato afferente il requisito del rispetto del Regime 2 "(p.to 2.h dell'Allegato 1 al DM 191/22), concetto ribadito all'Art. 9 "Revoca delle risorse" sesto capoverso. Sarebbe quindi che il proponente, ai sensi del DM 191/22, debba rispettare il requisito di cui al Regime 2, ovvero ..." omissis .. non arrecare un danno significativo". Si chiede un chiarimento in merito al Regime applicabile associato alla scheda 24 della check list di cui all'Allegato alla circolare n. 32 RGS del 30/12/2021.</p>	<p>Gli interventi di cui all'inv. 4.4 sono da ricondursi al regime 1 per quanto attiene la circolare RGS n. 32 del 30/12/2021. I riferimenti citati, che rimandano al principio DNSH, non sono da associarsi al Regime 2, bensì ad un requisito minimo che deve essere rispettato nell'ambito di tutto il PNRR, e che quindi è da considerarsi</p>

	vigente anche per gli investimenti che seguono il Regime 1.
<p>Nella scheda tecnica Scheda 24 - Realizzazione impianti trattamento acque reflue, alla voce Prevenzione e riduzione dell'inquinamento, si riporta:</p> <p>Gli aspetti da considerare al fine di prevenire l'inquinamento sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Progettazione di impianto capace di trapiantare, allo scarico o al riutilizzo in agricoltura, gli obiettivi di qualità previsti dal quadro normativo; • Il progetto dovrà valutare, e quindi definire, misure appropriate per evitare e mitigare eccessive tracimazioni di acque meteoriche dal sistema di raccolta delle acque reflue, che possono includere soluzioni basate sulla natura, sistemi di raccolta separata delle acque meteoriche, vasche di raccolta e trattamento del primo scarico. <p>Si chiede se:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) I requisiti devono essere soddisfatti entrambi? b) Sono da considerare finanziabili con fondi PNRR interventi di realizzazione di sistemi NBS non necessariamente associati alla costruzione/revamping di un impianto? c) Come dimostrare nei casi di realizzazione di NBS il rispetto degli altri criteri (soprattutto quelli attinenti al risparmio energetico?) e questi ricadono nel Regime 1 o nel Regime 2? 	<p>Gli elementi indicati nella Scheda 24 e qui citati vanno trattati, come esplicitato nella scheda stessa, quali aspetti da considerare.</p> <p>D'altra parte, il primo punto fa riferimento a obblighi normativi, ed è quindi necessario il suo conseguimento; il secondo punto fornisce spunti su soluzioni alternative ad interventi tradizionali.</p> <p>In conseguenza di quanto detto sopra, SI, sono finanziabili interventi NBS, posto che rispettino i criteri di cui al DM 191/22.</p> <p>Per eventuali interventi assimilabili a NBS, che come tutti gli interventi dell'investimento 4.4 devono rientrare nel Regime 1, dovrebbero essere forniti elementi che permettano di dimostrare il rispetto della nota 11 dell'All. VI al Reg. (UE) 2021/241.</p>
Anche gli interventi che hanno già visto l'aggiudicazione delle opere devono necessariamente rispettare i requisiti delle schede 3, 5 e 24 che andranno raggiunti attraverso l'individuazione di eventuali varianti.	<p>Si, i criteri indicati nelle schede menzionate, e per quanto riguarda l'aspetto energetico la nota 11 all'allegato VI del Reg. (UE) 2021/241, devono essere rispettati per tutte le proposte progettuali</p>
<p>La check-list di verifica dell'ottemperanza alla Scheda 24 DNSH indica chiaramente che "Il consumo netto di energia per il funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue può tener conto delle misure che riducono il consumo energetico, come il controllo della fonte (riduzione dell'apporto di acque meteoriche o di sostanze inquinanti), e, se del caso, della produzione di energia all'interno del sistema (ad esempio energia idraulica, solare, termica ed eolica)."</p> <p>Si chiede se i costi per la costruzione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (tipicamente campi fotovoltaici), funzionali al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico degli interventi oggetto della proposta regionale e costituenti parte integrante del progetto e del relativo quadro economico, siano o meno ammissibili a finanziamento.</p>	<p>Sì, la costruzione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, contestuale ad opere finalizzate a contribuire al raggiungimento dei target di cui all'investimento 4.4, sono ammissibili a finanziamento.</p>
Nel caso di lavori già appaltati, si chiede come si possa dimostrare il rispetto dei requisiti di cui alla Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici.	<p>Si concorda. I requisiti richiesti dalle Schede relative al singolo intervento andranno raggiunti</p>

<p>Per altri bandi PNRR i beneficiari, in fase di richiesta di ammissione al finanziamento, si sono impegnati (in caso di aggiudicazione del finanziamento) ad approvare delle varianti che introducono delle clausole finalizzate a rispettare i principi della Scheda 5</p> <p>Questo a fronte della risposta FAQ MIMS pregressa https://dgdighe.mit.gov.it:5001/\$DatiCmsUtente/Investimenti/Misura_4-2/FAQ_Avviso%20M2C4-I4.2_Aggiornate%20al%2028.03.2022_rev02.pdf , a carattere generale sull'applicazione del Reg. UE n. 2021/241:</p> <p>Si chiede se questo modus operandi possa essere applicato anche per l'investimento in argomento</p>	<p>anche attraverso l'individuazione di eventuali varianti.</p>
---	---